



# COMUNE DI TASSAROLO

## ORDINANZA N. 215 del 11.11.2020

### PER LA SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI

#### IL SINDACO

Premesso che in virtù di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 della Legge Regionale 4/10/2018, n° 15 su tutto il territorio Regionale nel periodo compreso tra il 1° Novembre sino al 31 marzo è fatto DIVIETO di abbruciamento di materiale vegetale (di cui all'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs 3/04/2006, n° 152 (norme in materia ambientale); Considerato che sono ammesse le deroghe di cui all'art. 10 comma 4 della medesima Legge Regionale n° 15/2018; Ritenuto necessario, viste le richieste di diversi cittadini, consentire l'applicazione delle deroghe di cui alla L.R. n° 15/2018, art. 10 comma 4 in quanto non sussiste, allo stato attuale, il pericolo di incendi boschivi;

Visto l'art. 7 D. Lgs 285/92;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 recante il T.U.E.L.;

#### DISPONE

Ai sensi del comma 6, art. 10 della L.R. del Piemonte n° 15/2018, la deroga al divieto di abbruciamento **NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 16 NOVEMBRE 2020 E IL 31 DICEMBRE 2020, NEI SOLI GIORNI DI LUNEDI' E MARTEDI' DI OGNI SETTIMANA**, come previsto al comma 4 nei seguenti casi:

Comma 4 : Sono ammesse deroghe .... nei seguenti casi, solo dall'alba al tramonto e **comunque in assenza di vento**:

- a) accensione di fuochi per attività turistico ricreative in aree idonee e specificamente attrezzate, individuate e realizzate dagli enti locali, da altre amministrazioni o da privati;
- b) al di fuori del periodo di cui al comma 2, abbruciamento, previo raggruppamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all'articolo 182, comma 6 bis del d.lgs. 152/2006, effettuato nel luogo di produzione;
- c) accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi;
- d) accensione di fuochi legati alla tradizione culturale e fuochi d'artificio, attività per cui si prescinde dal divieto posto per le ore notturne, previa autorizzazione del sindaco a seguito di presentazione di un piano di sicurezza.

Si precisa altresì che :

**Il luogo** in cui si procede all'accensione del fuoco, nei casi ammessi dal comma 4, **sia preventivamente isolato**, non a contatto con i fusti delle piante arboree e circoscritto per prevenire il propagarsi del fuoco.

**I fuochi non possono essere lasciati incustoditi** fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale *on-line* e sul sito istituzionale del Comune

#### AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Dalla Residenza municipale, 11.11.2020

IL SINDACO  
F.to CASTELLANO Paolo